ISTITUTO COMPRENSIVO "G. D'ANNUNZIO"
Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686
Codice Meccanografico: CHIC80800A - Codice Fiscale: 81001660695
e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it
Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it

I. C. - "G. D'ANNUNZIO"-LANCIANO
Prot. 0015358 del 26/10/2026
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 – Oggetto e Finalità Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) generativa e non generativa all'interno dell'Istituzione Scolastica. Le finalità del regolamento sono:

- Garantire un impiego dell'IA etico, sicuro, inclusivo e conforme ai diritti fondamentali.
- Regolamentare l'uso dell'IA nella didattica, nella valutazione e nella gestione amministrativa.
- Prevenire e sanzionare fenomeni di plagio, discriminazione algoritmica (bias) e violazione della privacy.

Art. 2 – Riferimenti Normativi Il presente documento è redatto in conformità a:

- Regolamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*).
- Regolamento (UE) 2016/679 (*GDPR*) e D.Lgs. 196/2003 aggiornato.
- D.M. Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 166 del 09/08/2025 (*Linee guida IA a scuola*).
- Legge n. 132 del 10 ottobre 2025 (*Disposizioni in materia di IA*).
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e Patto Educativo di Corresponsabilità dell'Istituto.

Art. 3 – Principi Generali e Ruolo dell'Istituto

1. **Supervisione Umana (*Human-in-the-loop*):** Nessun sistema di IA può sostituire le decisioni umane. Ogni output generato dall'IA deve essere supervisionato, verificato e validato da personale scolastico.
2. **L'Istituto come *Deployer*:** Ai sensi dell'AI Act, l'Istituto agisce come utilizzatore responsabile (*deployer*). L'adozione di software IA di terze parti deve essere preventivamente vagliata dal Dirigente Scolastico in accordo con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), previa eventuale Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA) e sulla Protezione dei Dati (DPIA).

Art. 4 – Scelta dei Servizi Cloud IA e Qualificazione ACN

1. **Responsabilità del Titolare:** L'individuazione, la valutazione e l'adozione di servizi cloud basati sull'Intelligenza Artificiale (erogati in modalità SaaS - *Software as a Service*)

costituiscono una responsabilità esclusiva del Titolare del Trattamento dei Dati (l'Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico). Prima di qualsiasi implementazione, è assolutamente necessario e obbligatorio accertare la piena conformità di tali servizi alle normative vigenti in materia di privacy e sicurezza informatica.

2. **Requisiti ex D.M. 166/2025:** In ottemperanza a quanto specificato al Punto 3.2 del D.M. 166/2025, i fornitori di servizi cloud IA destinati all'uso scolastico devono garantire e possedere comprovati requisiti di sicurezza, capacità trasmissiva, conservazione e disponibilità dei dati. Tali servizi devono essere obbligatoriamente individuati tra quelli qualificati e presenti all'interno del **Cloud Marketplace dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)**.
3. **Livelli di Qualificazione ACN:** L'Istituto si attiene ai criteri di qualificazione stabiliti dal Regolamento Cloud ACN (Determinazione n. 125/2022). Dei 4 livelli di qualificazione previsti—corrispondenti a requisiti tecnici, organizzativi e di sicurezza via via più stringenti—l'Istituto adotta i seguenti parametri di riferimento:
 - **Livello 1 (QI1 / QC1):** Requisiti di base. Livello adeguato esclusivamente per la gestione di dati e servizi ordinari e pubblici dell'amministrazione (es. portali istituzionali privi di aree riservate sensibili).
 - **Livello 2 (QI2 / QC2):** Requisiti intermedi. **Costituisce il livello di riferimento primario per i sistemi IA adottati dalla scuola.** Questo livello è tassativamente richiesto per i servizi cloud che trattano dati critici (inclusi i dati personali, particolari e sanitari degli studenti e del personale), la cui eventuale compromissione potrebbe causare pregiudizi al mantenimento di funzioni essenziali e rilevanti per l'Istituzione Scolastica.

TITOLO II – UTILIZZO DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 5 – Uso dell'IA da parte del Personale Docente

1. **PREMESSA: Risultando al momento opaca la Privacy Policy e la Cookies Policy dei modelli di intelligenza artificiale (in modo particolare di quelli "gratuiti") sono da ritenersi inadeguati e incompatibili con la sicurezza necessaria ai sistemi informatici istituzionali (computer e strumenti utilizzati per il trattamento dei dati personali in ambito istituzionale). Per tale ragione il loro utilizzo può essere consentito solo su strumenti informatici non destinati al trattamento dei dati e senza accesso alle banche dati.**
2. **Supporto alla didattica:** I docenti possono pertanto impiegare l'IA come supporto alle condizioni specificate al punto precedente, per la personalizzazione dell'apprendimento, la creazione di materiali didattici e la progettazione delle lezioni.
3. **Divieto di valutazione automatizzata:** È fatto assoluto divieto di utilizzare sistemi di IA per la correzione e la valutazione automatizzata di verifiche, elaborati e prove d'esame senza un'attenta e prevalente revisione critica da parte del docente. L'IA non può in alcun modo

determinare autonomamente il profitto, la promozione o la bocciatura degli studenti (classificati come sistemi ad alto rischio ex AI Act).

Art. 6 – Uso dell'IA da parte del Personale Amministrativo (ATA) e Dirigenza

1. Il personale amministrativo potrà impiegare l'IA come supporto alle condizioni specificate al punto 1. dell'art. 5. L'IA potrà essere utilizzata per ottimizzare la stesura di documenti, la gestione dei flussi di lavoro e l'organizzazione degli orari. In nessun caso l'IA potrà essere utilizzata per il trattamento di dati personali o elaborazione di banche dati.
2. La responsabilità legale, amministrativa e contenutistica degli atti pubblici prodotti con il supporto dell'IA ricade interamente sulla persona fisica firmataria e sull'Amministrazione.

TITOLO III – UTILIZZO DA PARTE DEGLI STUDENTI

Art. 7 – Consenso e Limiti di Età

1. Ai sensi dell'art. 2-quinquies del D.Lgs 196/2003, gli studenti che hanno compiuto i 14 anni potranno esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei dati per i servizi della società dell'informazione, ivi compresi gli account per piattaforme di IA che saranno in futuro individuate ed approvate dalla scuola, conformemente alla normativa.
2. Per gli studenti di età inferiore ai 14 anni, o per piattaforme che richiedono per *Terms of Service* la maggiore età, l'utilizzo è subordinato alla creazione di account gestiti o al rilascio di specifico consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 8 – Regole di Utilizzo e Trasparenza

1. L'uso dell'IA da parte degli studenti è consentito unicamente per finalità educative, di ricerca, di rielaborazione critica e sotto la guida dei docenti. A tal fine la scuola dovrà individuare modelli di IA con scopi didattici che forniscano le necessarie tutele per la sicurezza. Tali modelli dovranno essere utilizzati esclusivamente negli appositi laboratori multimediali.
2. **Dichiarazione d'uso:** Ogni studente è tenuto a dichiarare in modo esplicito (tramite apposita dicitura o appendice metodologica) se, in quale misura e con quali prompt ha utilizzato strumenti di IA generativa per la redazione di compiti, relazioni, tesine o progetti.

Art. 9 – Divieto di Plagio e Copyright

1. È severamente vietato presentare un intero elaborato generato dall'IA spacciandolo per opera propria. Tale pratica costituisce violazione del Patto Educativo di Corresponsabilità.
2. È vietato utilizzare l'IA per generare e condividere immagini, audio o video (deepfake) che ledano la dignità, l'immagine o la privacy di compagni, docenti o personale scolastico.

TITOLO IV – PRIVACY, SICUREZZA E FORMAZIONE

Art. 10 – Tutela dei Dati Personali e Divieti Assoluti

1. L'Istituto vieta tassativamente l'utilizzo di sistemi di IA che effettuino il riconoscimento biometrico in tempo reale o la categorizzazione biometrica basata su dati sensibili all'interno degli spazi scolastici.
2. È vietato l'uso di sistemi di "emotion recognition" (riconoscimento delle emozioni) volti a monitorare lo stato psicologico o l'attenzione degli studenti, in ottemperanza ai divieti espliciti dell'AI Act.

Art. 11 – Formazione e Alfabetizzazione (*AI Literacy*) In linea con le direttive del MIM, l'Istituto si impegna a promuovere piani formativi annuali rivolti al personale e percorsi di *AI Literacy* per gli studenti, mirati a sviluppare il pensiero critico, riconoscere le allucinazioni dell'IA e comprendere le implicazioni etiche della tecnologia.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art. 12 – Violazioni e Sanzioni Disciplinari

1. L'utilizzo improprio dei sistemi di IA da parte del personale scolastico, in violazione del presente Regolamento e delle normative sulla privacy, sarà sanzionato secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare e dal CCNL di comparto.
2. Per gli studenti, le violazioni (es. plagio accertato, mancata dichiarazione d'uso, deepfake) comporteranno:
 - L'annullamento immediato della prova/elaborato.
 - L'applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità del fatto, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Disciplina di Istituto, fino alla sospensione in caso di cyberbullismo perpetrato tramite IA.

Art. 13 – Aggiornamento del Regolamento Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online. Esso sarà soggetto a revisione annuale o al variare della normativa nazionale ed europea in materia.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/06/2026 con delibera n. 88